



Modalità di realizzazione del taglio boschivo di legnatico per l'anno 2012 in località "Siserbi" – "Baccu Bia Maore"

Rispetto alle altre zone di legnatico, in questo caso, dopo il taglio, si vuole che l'aspetto del bosco appaia "bello da vedere" agli occhi dei passanti lungo la strada che porta da Baunei a Golgo, nella speranza che negli anni, questo bosco vicinissimo al paese, possa offrire anche la possibilità di uso turistico e ricreativo.

Affinché un giorno si possa ottenere questo risultato, il taglio delle singole piante deve essere particolarmente curato. Il quantitativo di legna da ardere da prelevare per ogni **buono-legna**, stabilito in **7 metri steri (circa 40 q.li)**, avrà necessità di una superficie leggermente superiore rispetto ai legnatici tradizionali e si dovrà evitare di abbattere le piante migliori e più grosse che serviranno al futuro bosco ricreativo.

Possano essere tagliate solo ed esclusivamente le piante che vengono appositamente segnate dagli Agenti del Corpo Forestale.

In linea di massima, dopo il taglio, per avere mediamente le piante **distanti tra di loro circa 3,5-4 m**, i lavori di legnatico in foresta dovranno essere fatti seguendo i seguenti punti.




1. Si dovranno **eliminare quasi completamente gli arbusti** di piccole dimensioni e la macchia mediterranea del sottobosco, quali ad esempio cisto ("mudregu"), corbezzolo ("olidone"), lentisco ("olistincu"), fillirea ("arridellu"), viburno ("siserbi"). Il materiale legnoso che può essere utilizzato come legnatico, diametro dei rametti superiore ai 4-5 cm, deve essere prelevato, mentre il materiale più piccolo, compreso il frascame, dovrà essere disposto in fascine regolari in bosco per essere poi prelevato e/o cippato in un secondo momento.
2. Dovranno essere **sfoltite le ceppaie di leccio**, rilasciando per ogni ceppaia il migliore o i due migliori polloni, che garantiranno la copertura del suolo e diventeranno in seguito i futuri alberi del bosco di alto fusto di leccio. Il taglio dei polloni dovrà essere fatto radente, evitando di rilasciare monconi alti e/o strappi alla ceppaia. Ove necessario, in caso di presenza di rami bassi e secchi dei polloni rimanenti, può essere eseguita una leggera potatura sino all'altezza di 2-2,5 m. Il materiale più piccolo ottenuto dal taglio dei polloni di leccio, compreso il frascame, come per il sottobosco, dovrà essere disposto in fascine regolari in bosco per essere poi prelevato e/o cippato in un secondo momento.
3. Le **piante da seme**, che devono essere **preservate quasi integralmente**, sono quelle rilasciate in occasione dell'ultimo taglio di legnatico (fine anni '70), facilmente riconoscibili per le loro dimensioni superiori e per lo sviluppo più ampio della chioma. Potranno essere abbattute, su indicazione del Corpo Forestale, solo quelle che si trovino in stato deperiente e seccagginose, siano troppo malformate e contorte o siano troppo ravvicinate. Oltre alle piante da seme si devono preservare anche gli alberi di alto fusto appartenenti a specie "nobili" come il ginepro. In caso di presenza di rami bassi e/o secchi anche se alti, può essere eseguita una potatura per eliminare le parti deperienti della pianta. Il materiale più piccolo, compreso il frascame, come per il sottobosco, dovrà essere disposto in fascine regolari in bosco per essere poi prelevato e/o cippato in un secondo momento.

Come stabilito nel regolamento comunale per l'esercizio degli usi civici, i vigili urbani sono responsabili del rilascio dei buoni ai diretti interessati per evitare il commercio dei buoni per interposta persona. Nel buono deve essere indicato l'indirizzo del richiedente, il luogo di deposito della legna, la quantità richiesta (massimo 7 m steri) e la località del prelievo.

Le quote di bosco da utilizzare vengono attribuite dall'Amministrazione Comunale mediante le Guardie Campestri o personale di fiducia ai capifamiglia beneficiari seguendo il criterio cronologico del rilascio dei buoni: nello stesso ordine **verranno assegnati i lotti boschivi ad ogni capofamiglia direttamente in foresta**, senza creare vuoti e lacune non utilizzati, **di superficie proporzionata al numero e alla dimensione delle piante segnate per l'abbattimento**.

Soltanto dopo aver terminato le operazioni di taglio, sistemato le frasche, effettuato eventuali riceppature o ritocchi ai tagli effettuati, è consentito il caricamento della legna da ardere sugli automezzi nella quantità non superiore a quella assegnata, e comunque non superiore ai 7 m steri.

Prima della partenza, terminato il caricamento, le Guardie, verificate le quantità e la correttezza delle operazioni, ritirano il buono legna e compilano la **bolletta di transito** che deve avere lo stesso numero d'ordine del buono legna.





REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 16.07.1998 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 07.05.1999

TITOLO V - LEGNATICO

Art.37

1. La concessione di fare legna è limitata ai soli bisogni dei residenti. E' assolutamente vietato farne commercio e asportare dai terreni comuni prodotti boschivi senza la preventiva autorizzazione della Autorità comunale e Forestale.

2. L'inosservanza di questa disposizione sarà punita con l'ammenda fino a £.600.000 oltre al pagamento del prezzo corrente sul mercato dei prodotti asportati, salva sempre l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria per furto.

Art.38

1. Il Responsabile del servizio usi civici si riserva il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali, al fine di attuare meglio la disciplina del legnatico prevista dal Regolamento in vigore e per non creare sperequazioni fra i cittadini, danni e speculazioni a spesa dei boschi e del patrimonio dell'intera collettività.

Art.39

1. Per l'esercizio del diritto di Uso Civico del legnatico l'Amministrazione Comunale approva la lista di carico degli aventi diritto entro il perimetro della giurisdizione del Comune di Baunei.

2. La lista di carico viene aggiornata d'ufficio e resta a disposizione di tutti i cittadini per la visione e per eventuali ricorsi.

3. Nella lista di carico vengono trascritti gli estremi dei versamenti effettuati, le quantità di legna concesse dal Comune, la località del prelievo, la data del prelievo.

Art.40

1. La concessione del diritto del legnatico è fatta solo ai capi famiglia di ogni unità abitativa mediante il rilascio di un buono – legna dietro presentazione della ricevuta di conto corrente postale attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo a quintale o a metro stero stabilito dalla giunta comunale.

2. Il rilascio dei buoni, vidimati da una guardia o dall'Assessore Comunale delegato, è consentito solo ai diretti interessati e mai a terzi che ne facciano richiesta o a interposta persona per conto dei diretti interessati.

3. I vigili urbani e le guardie campestri sono responsabili del rilascio dei buoni ai diretti interessati per evitare il commercio dei buoni per interposta persona.

4. Nel buono deve essere indicato l'indirizzo del richiedente, il luogo di deposito della legna, la quantità richiesta e la località del prelievo.

5. Viene rilasciato un solo buono legna all'anno.

Art.41

1. Non ha diritto all'uso civico del legnatico e quindi del buono legna il titolare o l'esercente di esercizi commerciali che usano la legna per forni e caminetti di ristoranti pizzerie.

Art.42

1. Nella zona assegnata per legnatico le quote di bosco da utilizzare vengono attribuite dall'Amministrazione Comunale mediante le Guardie Campestri o personale di fiducia del Comune ai capifamiglia beneficiari seguendo il criterio cronologico del rilascio dei buoni. E' fatto obbligo agli assegnatari di utilizzare la quota assegnata secondo l'ordine di rilascio dei buoni. Il personale di vigilanza è tenuto a far rispettare rigorosamente il principio della stretta continuità delle quote fra loro per cui prima di "cambiare zona" o "effettuare salti in avanti" è d'obbligo aver utilizzato per intero il settore assegnato.

Art.43

1. Soltanto dopo aver terminato le operazioni di taglio, bruciato o sistemato le frasche, effettuato eventuali ricappature o ritocchi ai tagli effettuati, è consentito il caricamento della legna da ardere sugli automezzi la quale, qualunque sia il mezzo utilizzato non può superare la quantità assegnata

2. Al termine delle operazioni di caricamento le Guardie ritirano il buono legna e compilano la bolletta di transito che deve avere lo stesso numero d'ordine del buono legna. Eventuali piccole quantità eccedenti la sopraccitata quantità devono essere lasciate sul terreno e restano a disposizione dell'Amministrazione Comunale che, le destinerà alle persone anziane o indigenti.

3. Gli assegnatari dei buoni ed i trasportatori nonché il personale di vigilanza del Comune sono responsabili in solido ed in toto delle misure delle quantità di legna assegnate e della rispondenza fra quantità di legna autorizzata ed effettivamente caricata. Ove, per qualsiasi motivo venisse accertato che la quantità di legna caricata fosse maggiore di quella autorizzata la quantità eccedente sarà sequestrata, il titolare del buono e dell'automezzo puniti con un'ammenda da £.200.000 a £.600.000 ciascuna ed il personale di vigilanza del Comune sottoposto a censura e destinato ad altro incarico per manifesta incapacità ed infedeltà. Sono fatti salvi, su tali infrazioni, i provvedimenti di denuncia all'autorità giudiziaria. Le infrazioni verranno registrate sulle schede personali degli assegnatari, i quali,



unitamente agli autotrasportatori, possono essere interdetti per almeno un anno di entrare nella zona assegnata al legnatico. Tali misure si rendono necessarie ed indispensabili, sulla base delle passate esperienze e sperequazioni che hanno recato lesione sia ai diritti dei cittadini che all'integrità del patrimonio boschivo.

Art.44

1. L'apertura al pubblico della zona assegnata come legnatico avviene alle ore sette del mattino e la chiusura alle ore 17.00. Nessuna deroga è consentita a tale orario. L'accesso alla zona è limitato da un cancello munito di catene e lucchetto. Le operazioni di chiusura e apertura del cancello sono di esclusiva competenza e responsabilità del personale di vigilanza del Comune e non possono essere delegate a terzi per nessun motivo.

2. Gli autotrasportatori non possono accedere oltre il cancello della zona del legnatico dopo le ore 14 e devono uscire entro le ore 17. Muniti della bolletta di transito, gli autotrasportatori sono vincolati a depositare la legna nel luogo indicato sulla bolletta e non altrove. Eventuali infrazioni saranno segnalate alla autorità giudiziaria per l'accertamento di reati contro il patrimonio boschivo comunale. Nei centri abitati di Baunei e S. Maria Navarrese il personale comunale ritirerà la bolletta di transito dagli autotrasportatori soltanto dopo aver verificato che la legna è stata depositata nel luogo indicato sulla bolletta. Al termine di ogni giornata il personale di vigilanza del Comune che ha operato nella zona del legnatico e nei centri abitati, mette insieme, nell'apposito ufficio comunale la ricevuta di conto corrente postale del corrispettivo pagato, il buono legna utilizzato dal capofamiglia e la bolletta di transito relativa al buono legna e registra sia sulla lista di carico degli aventi diritto che sulla scheda personale del legnatico di ogni capofamiglia gli estremi del prelievo effettuato (giorno, ora, località, quantità, operatori, trasportatore, eventuali rilievi).

Art.45

1. In considerazione che il buono legna grava solo sul capofamiglia (molti dei quali sono spesso disoccupati, pensionati indigenti e persone invalide), che il Comune non dispone di mezzi finanziari adeguati nel Bilancio per la manutenzione delle strade comunali e per l'apertura di piste di esbosco, che la gestione del legnatico a norma di Regolamento d'Uso dei Beni Comunali deve comunque chiudersi in pareggio, gli autotrasportatori, in considerazione che producono la maggior usura alle strade ed alle piste, sono invitati a trasportare nella zona affidata per il legnatico almeno 1 mc. di ghiaia che sarà caricata con la pala meccanica comunale ogni mattina nella cava comunale autorizzata a tale prelievo.

Art.46

1. Al di fuori del perimetro assegnato come legnatico è consentito solo il prelievo di legna secca o di piante singole abbattute dal vento alle seguenti condizioni:

- I richiedenti devono inoltrare richiesta al Sindaco;
- Il Sindaco, ne rilascia l'autorizzazione previo parere dell'Autorità Forestale;
- In caso di formazione di un nuovo nucleo familiare, la Giunta Municipale ha la facoltà di assegnare, in concomitanza del matrimonio, una quantità di legna secca necessaria per gli arrosti;
- La concessione della legna secca di cui al presente articolo avviene comunque e sempre con rilascio di regolare buono legna corrispettivo corrispondente alla quantità di legna richiesta;
- L'assegnazione di tale legna vale comunque e sempre come quota di legnatico totale parziale e quindi non può essere assolutamente considerata aggiuntiva rispetto al buono legna annuale del legnatico.

Art.47

1. La vigilanza è garantita dal personale del Comune dalle ore otto alle ore 17.00 nelle zone del legnatico e fino alle ore 20.00 nei centri urbani di Baunei e di S. Maria Navarrese mediante appositi turni di vigilanza. Giornalmente tale personale riferirà con rapporto scritto all'Assessore delegato sull'andamento delle operazioni del taglio, il quale, a sua volta riferirà settimanalmente alla Giunta Comunale per migliorare il servizio.

2. La Giunta a sua volta riferirà al Consiglio Comunale con apposita relazione. Gli Amministratori comunali ed i Vigili, "motu proprio" o dietro segnalazione di cittadini, hanno la facoltà di effettuare controlli periodici per verificare se la legna assegnata viene effettivamente utilizzata nell'ambito domestico indicato nella concessione o viceversa alienata a terzi scopi fra cui quello del commercio.

3. Ove ciò avvenisse e venisse verificato l'utilista alienante sarà cancellato dalla lista di carico per almeno un anno, la legna sarà sequestrata ed il caso segnalato all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento di eventuali reati ai danni del patrimonio del Demanio Civico per violazione del Regolamento degli Usi Civici.

Art.48

1. La zona designata per il taglio sarà individuata dalla G. C. con apposita deliberazione, sentita la Commissione degli Usi Civici e l'Autorità Forestale.

Art.49

1. Ogni anno la G.C., sentito il parere della Commissione degli Usi Civici, stabilisce l'importo del buono legna in base ad un'analisi dei costi in sintonia con l'art.13 della L.R. n.12 del 14.3.94.